



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA



CIRCOLARE INFORMATIVA I TRIMESTRE 2020

Indice:

1

- Pag. 2 - § - LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – AVVIO DAL 01/07/2020**
- Pag. 3 - § - BONUS FACCIATE – AGEVOLAZIONE 90%**
- Pag. 7 - § - AUMENTO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE**
- Pag. 3 - § - SPESE VETERINARIE DAL 2020 – NUOVO LIMITE**
- Pag. 4 - § - BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI**

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

2

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – AVVIO DAL 01/07/2020

Dal 1 luglio 2020 però, grazie ai nuovi registratori telematici a disposizione in ogni negozio, **si potrà partecipare alla lotteria degli scontrini, considerata dal governo una nuova possibile arma anti-evasione.** La lotteria degli scontrini sarà a partecipazione facoltativa: solo chi comunicherà il codice al commerciante concorrerà alle estrazioni.

Come funziona la Lotteria degli Scontrini

La lotteria degli scontrini è una vera e propria lotteria con premi in denaro, i cui biglietti sono gli stessi scontrini della spesa. Ogni euro speso da diritto a dieci ticket elettronici, la spesa minima per poter partecipare è di 1 euro. Se il pagamento della spesa avviene attraverso carta di credito o bancomat, si ha diritto al 20% in più di ticket.

Ci saranno **2 tipi di estrazioni**: una trimestrale e una a fine anno.

L'estrazione trimestrale permetterà di vincere quattro premi in denaro: **10 mila euro** al terzo classificato; **30 mila euro** al secondo classificato; **50 mila euro** al primo classificato. L'importo del **super premio finale**, estratto a fine anno sarà, invece, di ben **1 milione di euro**. In misura minore, i vantaggi saranno anche per gli esercenti, i quali riceveranno un premio economico corrisposto alla vincita del proprio cliente.

Come si partecipa alla Lotteria

A partire dal primo luglio 2020, bisognerà iscriversi al portale Lotteria Scontrini dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, seguire le istruzioni e ottenere il cosiddetto "Codice Lotteria", cioè un QR Code associato al proprio codice da mostrare all'esercente attraverso il proprio Smartphone.

Al momento di pagare i prodotti acquistati, bisognerà mostrare il proprio Codice lotteria al negoziante, che lo assocerà allo scontrino della spesa, diventando a tutti gli effetti un vero e proprio ticket elettronico necessario per l'estrazione. Il negoziante trasmetterà, allo stesso tempo, lo scontrino elettronico all'Agenzia delle Entrate che, a sua volta, ne darà comunicazione all'Agenzia delle Dogane e Monopoli insieme a tutte le altre informazioni necessarie stabilite dalla Legge.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



BONUS FACCIATE – AGEVOLAZIONE 90%

Ecobonus per le facciate con detrazione al 90 per cento, sono incluse le perizie, progetti e ponteggi; cortili interni esclusi dall'agevolazione.

Questi alcuni dei principali chiarimenti diffusi ieri dall'agenzia delle Entrate con la circolare 2/E/2020.

I lavori di efficientamento energetico, obbligatori quando gli interventi profondi (rifacimento intonaci) superano il 10% della superficie «disperdente lorda», possono beneficiare anch'essi della detrazione del 90 per cento. Devono comunque rispondere ai requisiti tecnici molto precisi indicati dai decreti dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e 11 marzo 2008 .

Le facciate

Il bonus facciate, spiega la circolare, riguarda i lavori di recupero su tutto il «perimetro esterno» dell'edificio, esclusi i cortili, a meno che non siano visibili dalla strada»

I soggetti agevolati

Possono usufruire del bonus facciate i proprietari o i «detentori» dell'immobile oggetto dell'intervento (unica unità immobiliare come ville, villette o casali, purché in zone A e B, oppure condòmini), quindi: proprietari, usufruttuari, nudi proprietari, titolari di uso o abitazione. Beneficiari possono anche essere i titolari di un contratto (registrato) di locazione, leasing o comodato (purché in possesso del permesso del proprietario). Anche i familiari conviventi (e conviventi di fatto) di possessori e detentori possono usufruire del bonus facciate. Bonus esteso anche ai «promissari acquirenti» che, prima del rogito (ma con compromesso registrato), siano stati immessi nel possesso della casa. Chi esegue i lavori in economia (cioè con il fai da te) potrà detrarre le spese di acquisto dei materiali. Le imprese e i soggetti che non siano persone fisiche hanno anch'essi diritto al bonus

Tutti i lavori devono servire al «recupero o restauro» della facciata (compresi balconi, fregi esterni) di edifici anche non abitativi. Esclusi i lavori a serramenti, infissi e cancelli e in generale a ciò che non fa parte delle «strutture opache». Ma tra le spese agevolabili ci sono anche tutte quelle connesse alle opere edili: dalla semplice tinteggiatura o pulitura della superficie agli interventi su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e le parti impiantistiche «coinvolte perché parte della facciata dell'edificio».

Sono comprese nel super bonus anche le spese per perizie, sopralluoghi, progettazione lavori, rilascio dell'attestazione di prestazione energetica.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

4

I lavori di efficientamento energetico, obbligatori quando gli interventi profondi (rifacimento intonaci) superano il 10% della superficie «disperdente lorda», possono beneficiare anch'essi della detrazione del 90 per cento. Devono comunque rispondere ai requisiti tecnici molto precisi indicati dai decreti dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e 11 marzo 2008 .

In ogni caso, se si effettuano lavori anche **sui cortili interni (non visibili dalla strada)**, per esempio di risparmio energetico, **questi non potranno beneficiare del 90%** ma del 65 per cento, purché le spese siano «distintamente contabilizzate».

I lavori devono essere eseguiti su edifici che si trovino **nelle zone A o B** individuate in base alla definizione contenuta nel vecchio decreto 1444/68. Dato che nel frattempo le definizioni hanno trovato declinazioni assai diverse nelle normativa regionali e comunali, la circolare specifica che l'assimilazione alle zone A e B deve risultare da «certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti», soprattutto, quindi, i Comuni.

ZONE A e B: Nella zona A rientrano quelle parti del territorio interessate «da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi» e nella zona B quelle «totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A», dove per queste ultime si intendono quelle zone con una superficie edificata pari ad almeno un ottavo e con una densità territoriale di 1,5 mc/mq. (nel dubbio occorre passare in comune all'ufficio tecnico)

LAVORI AGEVOLABILI

Balconi

Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90% se i lavori rientrano nel recupero o restauro della facciata.

Nelle altre zone, o se mancano i requisiti per il bonus facciate: su parti condominiali, c'è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, c'è il 50% se si cambia materiale, finiture e/o colori o per nuova costruzione.

Cappotto termico

Se l'intervento raggiunge i requisiti di isolamento (trasmissione termica) di cui al Dm 26 gennaio 2010:

**in zona A e B, bonus facciate del 90%;

** in alternativa (e per altre zone): ecobonus del 65%, elevato al 70% per interventi su parti condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio.

Se l'intervento non raggiunge i requisiti di isolamento: detrazione del 50% sulle ristrutturazioni.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Cornicioni

Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%, se l'intervento riguarda fregi e ornamenti ed è compreso in un recupero o restauro della facciata.

Nelle altre zone, o se non ci sono i requisiti per il bonus facciate: su parti condominiali, c'è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, c'è il 50% se si cambia materiali, finiture e/o colori o per nuova formazione.

Finestre

In caso di riparazione o sostituzione senza modifiche di materiali, forma e/o colori: detrazione del 50% solo su parti comuni condominiali.

In caso di sostituzione con modifica di materiale, forma e/o colore: detrazione del 50%; in alternativa, ecobonus del 50% se si raggiungono i requisiti di isolamento di cui al Dm 26 gennaio 2010.

Grondaie

Su parti condominiali: detrazione del 50%, anche per semplici riparazioni o sostituzioni senza modifiche.

Su singole unità immobiliari: detrazione del 50% solo in caso di nuova installazione o sostituzione con modifiche.

Intonaci (rifacimento)

Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%. Ma se l'intervento influisce dal punto di vista termico, o comunque interessa oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, per avere il bonus bisogna rispettare i requisiti di isolamento (trasmittanza termica) di cui al Dm 26 gennaio 2010.

Nelle altre zone, o comunque quando non viene raggiunta la trasmittanza: su parti comuni condominiali, c'è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, la detrazione del 50% è condizionata al fatto che cambi materiale e/o colore.

Puliture

Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%.

In altre zone: su parti condominiali, c'è la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, la sola pulitura non è agevolata in quanto manutenzione ordinaria.

Tinteggiature

Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%.

Nelle altre zone: su parti condominiali, c'è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, il 50% è condizionato al fatto che cambi materiale e/o colore.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

6

Le facciate

Il bonus facciate, spiega la circolare, riguarda i lavori di recupero su tutto il «perimetro esterno» dell'edificio, esclusi i cortili, a meno che non siano visibili dalla strada»

I soggetti agevolati

Possono usufruire del bonus facciate i proprietari o i «detentori» dell'immobile oggetto dell'intervento (unica unità immobiliare come ville, villette o casali, purché in zone A e B, oppure condòmini), quindi: proprietari, usufruttuari, nudi proprietari, titolari di uso o abitazione. Beneficiari possono anche essere i titolari di un contratto (registrato) di locazione, leasing o comodato (purché in possesso del permesso del proprietario). Anche i familiari conviventi (e conviventi di fatto) di possessori e detentori possono usufruire del bonus facciate.

Bonus esteso anche ai «promissari acquirenti» che, prima del rogito (ma con compromesso registrato), siano stati immessi nel possesso della casa. Chi esegue i lavori in economia (cioè con il fai da te) potrà detrarre le spese di acquisto dei materiali. Le imprese e i soggetti che non siano persone fisiche hanno anch'essi diritto al bonus

In ogni caso, se si effettuano lavori anche sui cortili interni (non visibili dalla strada), per esempio di risparmio energetico, questi non potranno beneficiare del 90% ma del 65 per cento, purché le spese siano «distintamente contabilizzate».

I limiti

Oltre ai limiti sulla definizione di «perimetro esterno» e sugli obblighi legati al risparmio energetico, va ricordato che:

- 1) il bonus facciate non è cumulabile con la detrazione Irpef per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime dei vincoli storici, architettonici o paesaggistici;
- 2) se il contribuente riceve contributi pubblici per l'intervento, questi devono essere sottratti dall'importo su cui applicare la detrazione del 90 per cento

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

AUMENTA IL CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE

Dalle nascite avvenute nel 2020 il congedo obbligatorio retribuito dall'INPS da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore ha durata di 7 giorni. Si ricorda che la richiesta deve essere presentata dal lavoratore con 15 giorni di anticipo e i giorni sono fruibili singolarmente, anche in modo non continuativo, ma non frazionabili ad ore.

Il congedo facoltativo per l'anno in corso è pari invece ad un giorno

SPESE VETERINARIE DAL 2020 – NUOVO LIMITE

TIPOLOGIA DI SPESE

Rientrano nelle spese detraibili:

- ** le spese relative alle **prestazioni rese dal medico veterinario**;
- ** gli importi corrisposti per l'**acquisto dei medicinali** prescritti dal veterinario. Non è necessario conservare la prescrizione del veterinario; è necessario che lo scontrino riporti il codice fiscale di chi sostiene la spesa e la natura di farmaco che può essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio dello stesso o dalla codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata per la trasmissione dei dati al STS;
- ** le spese per le **analisi di laboratorio e interventi** presso cliniche veterinarie.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta anche:

- ** per l'acquisto di farmaci venduti in strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal Ministero della salute;
- ** per l'acquisto di farmaci senza obbligo di prescrizione medica.

Non sono detraibili le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia anche se prescritti dal veterinario in quanto non sono considerati farmaci.

Secondo il DM 6.6.2001, n. 289 sono detraibili le spese sostenute per la **cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva**. Sono escluse le spese per la cura di animali allevati o detenuti nell'ambito di attività agricole o utilizzati per attività illecite.

LIMITE SPESA DETRAIBILE

La detrazione spetta nella misura del 19%, con un limite di spesa

Pari a € 387,34 fino al 2019 per la parte eccedente € 129,11

Pari a € 500 dal 2020 per la parte eccedente € 129,11

Il limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute, **indipendentemente dal numero di animali posseduti.**

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 50%

È riconosciuta una **detrazione del 50%** della spesa sostenuta per l'**acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

Tipologia spese Acquisto mobili e grandi elettrodomestici

Limite spesa detraibile € 10.000:

** a prescindere dal numero di soggetti che sostengono la spesa

** per ciascuna unità immobiliare

Percentuale detraibilità 50% risparmio d'imposta: max € 5.000 per unità immobiliare

Rateizzazione Obbligatoria in 10 anni

REQUISITI

Aver sostenuto spese per i seguenti interventi di recupero di cui all'art. 16-bis, co. 1, lett. a), b), c) e co. 3 che fruiscono della detrazione del 50%: restauro e risanamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria (non vi rientra ad es. l'impianto d'allarme)

Periodo temporale e requisiti collegati

Spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2016 Interventi di recupero pagati dal 26.6.2012 al 31.12.2016

Spese sostenute nel 2017 Interventi di recupero iniziati dall'1.1.2016

Spese sostenute nel 2018 Interventi di recupero iniziati dall'1.1.2017

Spese sostenute nel 2019 Interventi di recupero iniziati dall'1.1.2018

Spese sostenute nel 2020 Interventi di recupero iniziati dall'1.1.2019

BENI AGEVOLABILI

MOBILI NUOVI

Letti, Armadi, Cassettiere, Librerie, Scrivanie, Tavoli e sedie, Comodini, Divani e poltrone
Credenze, Materassi, Apparecchi di illuminazione

GRANDI ELETTRODOMESTICI (classe A+)

Frigoriferi, Congelatori, Lavatrici, Asciugatrici, Lavastoviglie, Apparecchi di cottura
Stufe elettriche, Piastre riscaldanti elettriche, Radiatori elettrici, Ventilatori elettrici
Condizionatori

GRANDI ELETTRODOMESTICI (classe A)

Forni , Forni a microonde

REQUISITI

La fruizione della detrazione è strettamente collegata alla **realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio** su unità immobiliari residenziali

ACQUISTI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI DAL 2017

Per gli acquisti effettuati a partire dal **2017** è richiesto che **l'inizio dei lavori non sia anteriore all'1.1 dell'anno precedente**.

Per individuare la **data di inizio lavori** si può fare riferimento alle abilitazioni amministrative ottenute, alla comunicazione preventiva alla ASL o, qualora non sia necessaria nessuna autorizzazione amministrativa, è sufficiente un'autocertificazione.

LIMITE DI SPESA E ALTRI REQUISITI

Per gli acquisti effettuati in ciascun anno l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del limite di € 10.000, vanno considerate le sole spese sostenute nell'anno precedente se collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno.

Con riferimento alla tempistica di sostenimento della spesa:

* **non è necessario** che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle di acquisto degli arredi;

* **è necessario** che i lavori siano avviati prima del pagamento delle spese di arredo.

Il bonus arredo **non è ammesso** qualora l'intervento edilizio consista nell'acquisto o realizzazione del box auto.

Il bonus arredo **è ammesso** qualora l'intervento edilizio consista nella sostituzione della caldaia in quanto tale intervento è stato ritenuto una manutenzione straordinaria.

Il bonus arredo spetta anche in caso di **acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione/ristrutturazione**, nonché per gli interventi per la ricostruzione o il ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi per i quali spetta la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

L'**acquisto deve essere documentato da fattura o da scontrino parlante** dalla quale risultino la tipologia dei beni acquistati.

Il **pagamento va effettuato con bonifico** bancario o postale.

L'Agenzia delle Entrate ha esplicitamente affermato che *non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste spa per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta)*.

Per l'**acquisto di mobili ed elettrodomestici** è consentito effettuare il pagamento anche mediante **carta di credito o bancomat**. In tal caso la data del pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta (come risulta dalla ricevuta). Non è consentito l'utilizzo di assegni o contanti.

La detrazione è ammessa, in caso di pagamento con bancomat/carta di credito **anche se lo scontrino fiscale non è parlante** ma c'è corrispondenza tra lo scontrino e i dati bancomat (esercente, importo, data e ora).



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

È necessario esibire e conservare la seguente documentazione:

- * fattura di acquisto o scontrino/ricevuta fiscale dei mobili/elettrodomestici;
- * ricevuta del bonifico;
- * ricevuta di transazione (per pagamenti con carta di credito o bancomat) e documentazione di addebito sul c/c (estratto conto)

10

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**